



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**Dipartimento V – Appalti e Contratti**

**“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio  
metropolitano”**

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-2328-3466 Fax 06/6766.3481

E-mail: [gare.servizi@cittametropolitanaroma.it](mailto:gare.servizi@cittametropolitanaroma.it)

PEC: [servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it)

**Gara comunitaria a procedura aperta, artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/16 e 59, comma 1 e 60, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, come da deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, finalizzata alla stipula di Convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.**

**Lotto 1- Roma Capitale, Società Partecipate Roma Capitale- Città metropolitana di Roma Capitale e relativi Comuni:** comprende la città di Roma Capitale, le società partecipate del Comune di Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma Capitale, i Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale ubicati a nord-ovest della città di Roma Capitale (Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Bracciano, Trevignano Romano, Cerveteri, Ladispoli, Anguillara Sabazia, Fiumicino, Campagnano di Roma, Mazzano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Formello, Sacrofano, Riano, Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Sant’Angelo Romano, Palombara Sabina, Sant’Oreste, Ponzano Romano, Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina, Civitella San Paolo, Capena, Fiano Romano, Montelibretti, Moricone, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio) ed eventuali società partecipate nonché i Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale ubicati nel territorio sud-est della città di Roma Capitale (Guidonia Montecelio, San Polo dei Cavalieri, Marcellina, Licenza, Roccagiovine, Roviano, Tivoli, Vicovaro, Saracinesco, Sambuci, Cerreto Laziale, Ciciliano, Casape, Castel Madama, Marano Equo, Agosta, Rocca Canterano, Canterano, Rocco di Santo Stefano, San Gregorio de Sassola, Poli, Capranica Prenestina, Pisoniano, Gerano, Percile, Mandela, Cineto Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano, Riofreddo, Anticoli Corrado, Arsoli, Cervara di Roma, Camerata Nuova, Subiaco, Affile, Roiate, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Bellegra, San Vito Romano, Olevano Romano, Genazzano, Cave, Palestrina, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano, Zagarolo, Colonna, San Cesareo, Galliciano nel Lazio, Monte Compatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Nemi, Velletri, Lariano, Genzano di Roma, Lanuvio, Labico, Valmontone, Artena, Colleferro, Segni, Gavignano, Montelanico, Gorga, Carpineto Romano, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno) ed eventuali società partecipate;

**Lotto 2 - Lazio Nord:** ricomprende i Comuni/Province afferenti alle province di Rieti e Viterbo (Lazio nord) ed eventuali società partecipate dagli stessi;

**Lotto 3 - Lazio Sud:** ricomprende i Comuni/Province afferenti alle province di Latina e Frosinone ed eventuali società partecipate.

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

### Articolo 1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza degli Enti aderenti alla Convenzione interessate da incidenti stradali, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

2. In particolare, il servizio consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza e non, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale; l'intervento comprende, se occorre, il recupero, carico, trasporto, scarico, smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale, dei liquidi e delle carcasse disperse sulla sede stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze;
- posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza.

3. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada). Tali interventi costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".

4. Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente e in particolare, di quella in materia ambientale.

### Articolo 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino - specifiche tecniche del servizio

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

#### 1. INTERVENTI

A) "interventi "standard" obbligatori purché vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

- 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
- 3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento; l'intervento comprende, se occorre, il recupero, carico, trasporto, scarico, smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale e dei liquidi, nonché il recupero delle carcasse disperse sulla sede stradale;

**B) “interventi straordinari” obbligatori privi dell'individuazione del/i veicolo/i** il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della impossibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
- 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
- 3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o altro evento; l'intervento comprende, se occorre, il recupero, carico, trasporto, scarico, smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale e dei liquidi, nonché il recupero delle carcasse disperse sulla sede stradale;

**C) “interventi “perdita di carico”** che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
- 3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale; l'intervento comprende, se occorre, il recupero, carico, trasporto, scarico, smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale e dei liquidi, nonché il recupero delle carcasse disperse sulla sede stradale;

**D) “interventi in contesto di criticità”** consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purché vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Si procederà al posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc. ), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

**E) Servizi aggiuntivi** consistenti:

1) rimozione di veicoli in stato di abbandono: l’aggiudicatario garantirà l’esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalla polizia municipale e dalle altre forze di polizia competenti per territorio, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, su richiesta della Polizia Municipale ovvero delle altre forze di polizia territoriali o degli altri Organi di Polizia Stradale e comunque secondo quanto disposto dal D.M. n. 460/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) ripristino delle infrastrutture della sede stradale e sue pertinenze; l’aggiudicatario garantirà le attività ed i materiali necessari per il ripristino dello *status quo ante* della sede stradale e delle sue pertinenze danneggiate da incidenti stradali (es. barriere metalliche ed in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l’illuminazione, parcometri, ecc.).

## **2. CONTACT CENTER E SITO WEB DEDICATO**

Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Municipale e/o altro Organo di Polizia, ovvero dal personale del Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine, dovrà essere attivato dal concessionario un Contact Center o numero unico di riferimento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, a cui comunicare le segnalazioni di intervento da parte dell’ufficio preposto dell’Ente aderente e/o o degli altri Organi di Polizia Stradale e creata, altresì, una casella unica di posta elettronica certificata dedicata per ogni tipo di comunicazione che dovrà intercorrere tra l’Ente aderente e il concessionario del servizio.

Ai fini di informazione sul servizio svolto, il concessionario dovrà fornire su un proprio sito web ovvero su altro sito dedicato con accesso riservato, il riepilogo degli interventi effettuati i cui elementi informativi e di tempistica devono contenere almeno i seguenti dati (aggiornati entro le 48 ore dal sinistro):

- data del sinistro;
- punto di fermo del veicolo incidentato (progressiva distanziometrica della strada o coordinate geografiche);
- organi di Polizia presenti sul luogo del sinistro;
- ora della chiamata;
- ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;

- numero di operatori intervenuti;
- durata intervento;
- elenco eventuali danni alle infrastrutture stradali.

### **Articolo 3 - Tempi di esecuzione del servizio**

**1.** I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo:

- entro 30 minuti dalla chiamata nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00 ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara;
- entro 45 minuti dalla chiamata nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 alle ore 24.00 e nei giorni feriali dalle ore 22.00 alle ore 06.00 ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara.

### **Articolo 4 - Luoghi di esecuzione del servizio**

**1.** Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza degli Enti aderenti alla Convenzione, comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali l'Ente aderente è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.

### **Articolo 5 - Disciplina normativa dell'appalto**

**1.** I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. n. 36/23;
- dal Dpr n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. n. n. 152/2006 (Testo unico in materia ambientale) e ss.mm.ii.;
- dal R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri;
- dalle disposizioni di cui al Bando e Disciplinare di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dalla Normativa "antimafia", compreso il D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- dalla Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- dalla Normativa in materia di riservatezza dei dati personali;

- dalla Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;

#### **Articolo 6- D.U.V.R.I. e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi). Tuttavia, tale documento potrà essere redatto dall'Ente aderente, anche su richiesta del concessionario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

2. Sarà cura dell'Ente aderente elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.

3. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

#### **Articolo 7 - Verbale di consegna e avvio del servizio**

1. Il Verbale di consegna rappresenta il documento con il quale il concessionario prende formalmente in consegna il servizio. È redatto in duplice copia e reca la firma congiunta di entrambe le parti.

#### **Art. 8- Il responsabile del concessionario**

Il concessionario deve individuare il RESPONSABILE DEL CONCESSIONARIO con riferimento alla Convenzione e a ciascun Contratto attuativo, ossia la persona a cui è demandato il compito di interfaccia unica verso il DEC della Convenzione e verso il/i DEC ei singoli Contratti attuativi.

Al Responsabile dell'appaltatore sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:

- coordinamento di tutte le attività operative;

- controllo relativamente alle attività effettuate e alle fatture emesse e fornitura di informazioni e reportistica.

#### **Art. 9 - Obblighi del concessionario del servizio**

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dal presente Capitolato, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

2. Il concessionario del servizio deve disporre almeno di un presidio operativo territoriale convenientemente localizzato, al fine di garantire la tempistica richiesta per gli interventi dall'attivazione telefonica come di seguito indicata, salvo casi di comprovata ed oggettiva impossibilità:

- entro 30 minuti dalla chiamata nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00 ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara;

- entro 45 minuti dalla chiamata nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 alle ore 24.00 e nei giorni feriali dalle ore 22.00 alle ore 06.00 ovvero in quello inferiore offerto in sede di gara;

3. Il concessionario dovrà garantire il servizio oggetto del presente Capitolato senza oneri per l'Amministrazione, assicurando la tipologia degli interventi con utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa per l'intero periodo di durata del servizio.

4. Nel presidio operativo territoriale dovrà essere disponibile:

- almeno un veicolo polifunzionale attrezzato idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, che dovrà possedere caratteristiche ed accorgimenti tecnici adeguati, nonché le necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto;

- e almeno un veicolo operativo specifico costituito da mezzo d'opera o macchina operatrice (es. escavatore, terna, autobotte per aspirazione e lavaggio carreggiata, spazzatrice, gru, cestello aereo).

5. Il concessionario ricevuta la segnalazione telefonica dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la segnalazione "quo ante", eliminando condizioni di pericolo al fine di consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

#### **Art. 10 - Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto**

1. Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale in ordine alla tutela del personale addetto.

2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà, inoltre:

a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

- nomina ed eventuale sostituzione del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008;

- nomina ed eventuale sostituzione del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;

- adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Il concessionario si obbliga ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del servizio il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. Il suddetto contratto stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase progettuale dell'appalto ai fini della determinazione dei relativi costi sia nella successiva fase di aggiudicazione dell'appalto ai fini della individuazione delle c.d. offerte anomale. Infatti, ai sensi dell'art. 110 del codice, viene considerata incongrua, con

conseguente sua esclusione, l'offerta che contempra un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati in apposite tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

**4.** Il concessionario si obbliga ad applicare i suddetti contratti anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto, nonché quelli che dovessero eventualmente successivamente intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto.

**5.** Il concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina anti-infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

**6.** Il concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Città metropolitana di Roma Capitale o dell'Ente aderente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

**7.** Il concessionario, inoltre:

- è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza di quanto sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'OEA dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

**8.** Su richiesta del RUP o del DEC, il concessionario è tenuto, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (buste paga, ecc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

**9.** Ai sensi dell'artt. 48 e 117 del D.Lgs. n. 36/23 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente aderente ha il diritto di escutere la cauzione definitiva per provvedere al versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi dell'importo corrispondente all'inadempienza.

**10.** Ai sensi dell'art. 48 e 117 del D.Lgs. n. 36/23, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente

aderente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, provvedendo ad escutere la cauzione definitiva.

**11.** L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

#### **Art. 11 - Obblighi in materia di tutela ambientale**

**1.** L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'"attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 12 - Ulteriori obbligazioni contrattuali**

**1.** Oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, il concessionario dovrà effettuare il servizio con perfetta regolarità, prudenza, diligenza ed efficienza e sotto la direzione del legale rappresentante del concessionario o di persona all'uopo delegata.

**2.** Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla corretta esecuzione del servizio, nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni comunque all'uopo necessarie.

**3.** Il concessionario sarà responsabile di tutti gli atti e i fatti, civilmente e penalmente rilevanti, colposi o dolosi, compiuti dai propri dipendenti e collaboratori.

**4.** Nell'eventualità in cui dovessero verificarsi ammanchi di materiali o danni agli impianti e alle strutture e si accertasse la responsabilità del personale del concessionario, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall'Amministrazione, fatto salvo il diritto ad adire le vie legali per il risarcimento di ogni danno subito.

**5.** Il concessionario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del concessionario quanto del Committente e/o di terzi. Se nel corso dell'esecuzione del servizio, o per cause a questo afferenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti dell'Amministrazione o del concessionario o terzi, o a cose di proprietà dell'Ente o di qualsivoglia altro soggetto, il concessionario si obbliga ed impegna, incondizionatamente, all'integrale risarcimento di tutti i danni cagionati, con esonero di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione. Inoltre, il concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale e gli Enti aderenti coinvolti, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti degli stessi in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

6. L'inosservanza, da parte del Contraente, delle obbligazioni giuridiche nascenti dalla stipulazione del contratto comporterà la risoluzione del contratto intercorso, con conseguente risarcimento di tutti i danni cagionati all'Amministrazione.

### **Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **Art. 14 - Responsabilità del concessionario e assicurazione**

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni a persone o cose cagionati agli Enti e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e/o collaboratori o a causa dei mezzi utilizzati e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.

3. Il concessionario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

4. Il concessionario è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da

parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

**5.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

**6.** Il concessionario del servizio dichiara espressamente, fin d'ora, di sollevare la Città metropolitana di Roma Capitale e gli Enti aderenti da ogni responsabilità dovuta alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine, il concessionario, all'atto dell'avvio dell'esecuzione del servizio, dovrà sottoscrivere specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile e con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato per qualsiasi danno che possa essere arrecato alla Città Metropolitana di Roma Capitale e agli Enti aderenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, con valore massimale pari ad almeno € 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00) e validità a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla data di esecuzione anticipata del servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza per la copertura di tutti i rischi relativi all'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dal concessionario. Resta ferma l'intera responsabilità del concessionario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato. In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, il concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'OEA, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € almeno € 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto o di esecuzione anticipata del servizio e fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto**

**1.** Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

**2.** Il/i DEC ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

**3.** Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Tutte le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Capitolato, con esclusione di quella individuata dalla lettera b) "interventi straordinari" obbligatori privi dell'individuazione del/i veicolo/i, per la quale il subappalto è vietato, sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto in ragione del settore economico di riferimento e dalla natura dell'appalto in questione caratterizzato da stringenti obblighi che implicano la necessità di una supervisione da parte dell'Amministrazione nei confronti di un solo soggetto esecutore.

**4.** L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui agli artt. 94, 95, 100 e 103 del codice.

**5.** Non si configurano come attività affidate in subappalto, per le loro specificità, le seguenti categorie di servizi:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- le prestazioni, limitate ad attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto, rese in favore del soggetto affidatario in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

**6.** Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt 94 e 95 del codice;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

**7.** L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo codice. La stazione appaltante verifica la predetta dichiarazione ai sensi di legge. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

**8.** Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Ove la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista o al prestatore i servizi o al fornitore di beni l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del codice, l'OEA è liberato dalla predetta responsabilità solidale.

**9.** L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

**10.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi di legge e del presente capitolato. Nel caso di formale contestazione delle predette richieste, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

**11.** L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del codice.

**12.** La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'OEA;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi, il subappaltatore emetterà fattura all'OEA, indicando la norma che eventualmente lo esenta dalla applicazione dell'IVA, e l'OEA emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, consegnando anche la fattura ricevuta dal subappaltatore. L'OEA emetterà fattura nelle modalità ordinarie con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli realizzati dal subappaltatore). La stazione appaltante dovrà corrispondere a favore dell'OEA un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti, detratto l'importo dovuto al subappaltatore, in ogni caso senza tener conto dell'imposta che, comunque, salderà direttamente all'Erario.

**13.** Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

**14.** L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il RUP, sentito il/i DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**15.** Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

**16.** L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

### **Art. 16 - Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione**

1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Ente aderente.
2. In particolare, l'Ente aderente si riserva la facoltà di provvedere a:
  - a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
  - b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
  - c) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.
3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Ente aderente.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
6. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

### **Art. 17 - Richiami e diffide in corso d'esecuzione**

1. Il concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

### **Art. 18 - Penalità: fattispecie e importi**

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente Capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
  - per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 16, €. 250,00 per ogni richiamo o diffida;
  - nel caso in cui la Ditta non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi si applicherà una penale giornaliera fissa di €. 600,00;
  - nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui gli artt. 2 e 13 o di quello inferiore offerto in sede di gara (intervento in ritardo), verrà applicata una penale pari a €. 200,00.

### **Art. 19 - Penalità: modalità di applicazione**

1. Il DEC, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del presente Capitolato specificandone l'importo. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta, comunque, da regolare constatazione dell'inadempienza fatta per iscritto dal Dirigente e dalla valutazione delle controdeduzioni presentate dal concessionario. Il concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora il Committente ritenga non fondate dette controdeduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini potranno essere applicate le penali sopra indicate.
2. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta al concessionario a mezzo PEC.
3. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la stazione appaltante si rivarrà trattenendo l'importo della penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.
4. Nei casi di inadempimenti reiterati e/o più gravi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.
5. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione del DEC.
6. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale ulteriore danno.

### **Art. 20 - Recesso unilaterale dal contratto**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse e senza che da parte del concessionario possano essere vantate pretese, di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute dall'Amministrazione stessa correttamente e pienamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Capitolato.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità.

### **Art. 21- Risoluzione del contratto**

1. Nelle ipotesi di seguito elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente segnalata dal/dai DEC al Dirigente e da quest'ultimo contestata al concessionario mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC al domicilio eletto dall'OEA. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) frode nella esecuzione dell'appalto;*
- b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;*
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;*
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;*
- e) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 (trenta) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;*
- f) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;*
- g) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;*
- h) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;*
- i) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;*
- j) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;*
- k) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.*

**2.** Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addinga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

**3.** L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del codice, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del codice;*
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del codice sono state superate le soglie di cui al comma 2 dell'art 120 del codice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, del codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);*

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

4. La stazione appaltante deve risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 e 95 del codice.

### **Art. 22 - Decadenza e revoca dell'aggiudicazione**

1. La stazione appaltante si riserva di disporre la decadenza dell'aggiudicazione in ragione dell'inadempimento da parte del concessionario dell'obbligo di procedere d'urgenza all'esecuzione anticipata del servizio, su richiesta dell'amministrazione, nelle more della stipula del contratto o per i ritardi imputabili al concessionario nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto o per il reiterato atteggiamento non cooperativo del concessionario obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto.

2. La stazione appaltante si riserva, altresì, di disporre la revoca dell'aggiudicazione a fronte della mancata produzione della documentazione attinente alla fase esecutiva e di avvio dell'esecuzione del servizio.

### **Articolo 23 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara.

3. Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma precedente l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 2 non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### **Art. 24 - Cessione dei crediti**

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 25 - Modifiche e varianti contrattuali**

1. L'Ente aderente può approvare, nel corso dell'esecuzione del servizio, variazioni al contratto stipulato nei soli casi espressamente previsti dall'art. 106 del codice.

2. L'Ente aderente ha facoltà di approvare, d'intesa con il concessionario, tutte quelle disposizioni relative alle modalità d'espletamento del servizio rientranti nell'oggetto della concessione non espressamente previste nel contratto al fine di garantire una migliore esecuzione del servizio e far fronte ad eventuali necessità momentanee e improcrastinabili.

3. Il DEC fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 120, comma 1 del codice.

4. Il DEC propone al RUP le modifiche e le varianti contrattuali, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del codice.

5. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'OEA se non è disposta dal RUP è preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le variazioni o modifiche non preventivamente disposte, ove il/i DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'OEA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC.

### **Art. 26 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Il DEC ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 121, comma 1 del codice. Il DEC, quando ordina la sospensione dell'esecuzione del contratto, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 121, comma 1 del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già eseguite.

2. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte.

3. Il DEC, con l'intervento del concessionario, compila apposito verbale di sospensione. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DEC lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione del contratto e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione del contratto effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dal concessionario e deve riportare il nuovo termine di conclusione del contratto indicato dal RUP, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il DEC trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

4. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice.

### **Art. 27 - Gestione dei sinistri**

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del servizio si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico del concessionario:

- tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

- l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. Il concessionario non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso, il concessionario ne fa denuncia al DEC entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto il concessionario, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del/dei DEC;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa del concessionario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **Art. 29 - Clausola sociale**

1. Il concessionario si obbliga, prioritariamente, nei limiti di cui al comma successivo, all'assunzione del personale attualmente operante nei servizi di cui al presente contratto con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel CCNL previo accertamento dell'effettivo utilizzo dei lavoratori da parte dell'impresa cessante attraverso il libro unico del lavoro ovvero altra idonea documentazione.

2. Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione del servizio, il concessionario subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente Capitolato, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario subentrante.

3. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del concessionario subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal concessionario uscente in altri settori sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

#### **Art. 30 – Obblighi del concessionario nei confronti del personale impiegato**

1. Il concessionario dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio secondo quanto indicato nel presente Capitolato.

2. Il concessionario si obbliga ad applicare al personale impiegato nei servizi oggetto del presente Capitolato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. Il suddetto contratto stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase progettuale dell'appalto ai fini della determinazione dei relativi costi sia nella successiva fase di aggiudicazione dell'appalto ai fini della individuazione delle c.d. offerte anomale. Infatti, ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici, viene considerata incongrua, con conseguente sua esclusione, l'offerta che contenga un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati in apposite tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

3. Il concessionario si obbliga ad applicare i suddetti contratti anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto, nonché quelli che dovessero eventualmente successivamente intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto.

4. Il concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina anti-infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5. Il concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Città metropolitana di Roma Capitale o degli Enti aderenti, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Il concessionario, inoltre:

- è responsabile, in rapporto all'Ente aderente, dell'osservanza di quanto sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

7. Su richiesta del RUP o del DEC, il concessionario è tenuto, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (buste paga, ecc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

### **Articolo 31 - Protocollo di legalità**

1. Il concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Ente aderente coinvolto e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale e gli Enti aderenti si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

### **Art. 32 - Patto d'Integrità**

1. Ciascun partecipante alla gara deve obbligatoriamente sottoscrivere, in ogni sua pagina, il "patto di integrità" allegato alla procedura in oggetto e prodotto unitamente ai documenti di partecipazione alla stessa.

2. Il "Patto di Integrità" costituisce parte integrante del contratto, la cui stipula sarà effettuata in esito alla suddetta procedura di gara. La mancata consegna del documento o la mancata accettazione dei suoi contenuti costituiscono irregolarità che incidono su elementi "essenziali" ai fini della partecipazione alla gara. Tali irregolarità sono sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio, disciplinata dall'art. 100 del D.lgs. n. 36/23.

### **Articolo 33 - Incompatibilità**

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

### **Art. 34 - Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice**

1. Il concessionario si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale (entrambi presenti e reperibili nell'area trasparenza del sito istituzionale) e degli Enti aderenti. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

### **Articolo 35 - Controllo e mantenimento dei requisiti**

1. Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; l'Amministrazione potrà all'uopo effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

### **Articolo 36 - Foro competente**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto alla Convenzione e ai singoli Contratti attuativi, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro territorialmente competente.

### **Articolo 37 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali e regolamentari vigenti in materia per quanto applicabili e non derogate dal presente Capitolato e dagli atti di gara.

### **Articolo 38 - Monitoraggio Convenzione**

1. Durante la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni dagli Enti aderenti, la Città Metropolitana di Roma, anche tramite soggetti terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare verifiche unilaterali in corso d'opera, anche a campione, al fine di accertare il rispetto, da parte del Fornitore, di tutte le prescrizioni indicate nel presente Capitolato.

### **Articolo 39 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), la città Metropolitana fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti dalla città Metropolitana, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti dalla Città Metropolitana ai fini della stipula della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti dalla Città Metropolitana potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Città Metropolitana potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla città Metropolitana, anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di

sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- alle Amministrazioni Contraenti che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sulla convenzione;
- al personale della Città Metropolitana o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Città Metropolitana in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anti Corruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

Diritti del concorrente interessato: Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Amministrazioni Contraenti interessate.

In particolare il fornitore dovrà:

- o mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- o non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

#### Titolare del trattamento

Titolare del trattamento la città Metropolitana

#### Relativamente ai contratti attuativi

Alle stesse Amministrazioni Contraenti, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.

Con la stipula del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Alla Ditta, quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;

- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire alle Aziende i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- restituire, alla scadenza del contratto attuativo o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto delle Amministrazioni Contraenti.

**Il Direttore del Dipartimento V “Appalti e Contratti”**

**Città metropolitana di Roma Capitale**

**Dott. Federico Monni**